

La Gestione del Bilancio.

Pietro Lo Bosco
Ragioniere Capo Comune di Padova
Vice Presidente Anutel



4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il **Documento unico di programmazione (DUP)**,si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL ;
- b) l'**eventuale nota di aggiornamento del DUP**,
- c) lo **schema di bilancio di previsione finanziario**, In occasione del **riaccertamento ordinario** o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) **il piano esecutivo di gestione e delle performances**
- e) **il piano degli indicatori di bilancio** presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- f) **lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;**
- g) **le variazioni di bilancio;**
- i) **lo schema di rendiconto sulla gestione**, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento .

Articolo 153

Servizio economico-finanziario

Estratto:

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio ((di previsione)) ***ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e e piu' in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.*** Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. (83)

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto ***il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati.*** Il responsabile dei servizio finanziario effettua le ***attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa*** e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità'.

Perché si varia il bilancio?

Art. 162, comma 6, TUEL

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Art. 175, comma 1, TUEL

Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio, di competenza e di cassa, sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

Paragrafo 9.5 del P.C. 4/1

La funzione autorizzatoria del bilancio

Tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio

Normativa di riferimento

Nell'ambito del D.Lgs.N.267/2000:

Art. 175

- Disciplina cardine in materia di variazioni di Bilancio e di PEG

Art. 187

commi 3, 3-quinques e 3-sexies

Variazioni da applicazione di Avanzo di Amministrazione

Art. 166

comma 2

Variazioni da utilizzo del Fondo di Riserva

Nell'ambito del D.Lgs.N.118/2011, negli allegati costituiti,

Nello specifico, dai Principi Contabili Applicati:

-4/1 *Programmazione di bilancio*

-4/2 *Contabilità finanziaria*

Nel P.C. 4/2 i principali riferimenti utili si rinvengono nei Paragrafi:

8.10 Riaccertamento Parziale e Ordinario residui (*in esercizio provvisorio*)

8.11 Utilizzo Avanzo di Amministrazione (*in esercizio provvisorio*)

8.12 Utilizzo Fondo di Riserva (*in esercizio provvisorio*)

8.13 Variazioni Compensative (*in esercizio provvisorio*)

9.1 Riaccertamento Parziale e Ordinario dei residui

9.2 Utilizzo Avanzo di Amministrazione

il Bilancio di Previsione Finanziario n/n+2 può essere variato:

Nell'esercizio n.

-entro il 30 novembre (*di regola*), oppure

-entro il 31 dicembre (*eccezioni di cui art. 175, comma 3, e 176, Tuel*)

Nell'esercizio n+1

-prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio

n+1/n+3

(esercizio provvisorio o gestione provvisoria)

Le seguenti Variazioni possono essere deliberate
oltre il 30 novembre e sino al 31 dicembre
(Art. 175, comma 3, Tuel)

- a) l'istituzione di Tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato Programma di spesa;
- b) l'istituzione di Tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate *già assunte* e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); (*variaz di esigibilità di entrate Non vincolate*)
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Art 239 TUEL/2

Le seguenti Variazioni possono essere deliberate nell'esercizio *n+1*
prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio *n+1/n+3*
(esercizio provvisorio o gestione provvisoria)

- per l'utilizzo delle quote del Risultato di Amministrazione vincolato ed accantonato; (*art. 187 commi 3, 3-quinques e 3-sexies*)
- per l'utilizzo del Fondo di Riserva; (*art. 166, comma 2, Tuel*)
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni attive e passive. RiaccertamentoParziale; (*9.1 PC All.4/2*)
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni attive e passive. RiaccertamentoOrdinario; (*9.1 PC All.4/2*)

Le seguenti Variazioni possono essere deliberate nell'esercizio *n+1*
prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio *n+1/n+3*
(esercizio provvisorio o gestione provvisoria)

- Compensative di Spesa, fra Macroaggregati all'interno dei Programmi e dei capitoli, all'interno del medesimo Titolo; (*8.13 PC All.4/2*)
- Compensative di Spesa, all'interno dei Macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli, sempre all'interno del medesimo Titolo; (*8.13 PC All.4/2*)
- Compensative di Entrata, all'interno della medesima Tipologia e/o della medesima Categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli; (*8.13 PC All.4/2*)
- non compensative di Entrata, istituendo capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di Tipologie per le quali già esistono stanziamenti in bilancio (GC); (*8.13 PC All.4/2*)
- non compensative di Entrata, istituendo capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di Tipologie per le quali non esistono stanziamenti (CC). (*8.13 PC All.4/2*)

Le seguenti Variazioni possono essere deliberate nell'esercizio n+1
prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio n+1/n+3
(esercizio provvisorio o gestione provvisoria)

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio.

Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accettare le relative entrate per qualsiasi importo, a prescindere dalle somme stanziate.(8.13PCAll.4/2)

ORGANO COMPETENTE

Art.175, comma2: le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi:

- 5-bis di competenza della Giunta
- 5-quater di competenza del Consiglio

Pertanto, organi competenti sono:

-Consiglio comunale

-Giunta comunale

-Dirigenti / P.O.

IL CONSIGLIO ha competenza generale, fatte salve le variazioni di competenza di Giunta e dei Dirigenti (art.175, comma 2, TUEL)

GIUNTA ha competenza limitata a determinate variazioni (quelle di cui all'art.175, comma 2-bis, e art.166 TUEL)

DIRIGENTI hanno competenza limitata a determinate variazioni (quelle di cui all'art.175, comma 5-quater, TUEL)

GIUNTA

ha competenza limitata a determinate variazioni (quelle di cui all'art.175, comma 2-bis, TUEL)

al PEG ed al Bilancio, salvo quelle di competenza dei Dirigenti (di cui al comma 5-quater), non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio:

- a)variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate(secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies);
- b)variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs.n.118/2011, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

DIRIGENTI

hanno competenza limitata a determinate variazioni
(quelle di cui all'art.175, comma 5-quater, TUEL)

I responsabili della spesa o, in assenza di previsione regolamentare, il responsabile finanziario, possono effettuare:

- a) Le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, e dai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) Le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'*art.3, comma 5, del D.Lgs.n.118/2011*. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta
- c) Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'*art.187, comma 3-quinquies*;
- d) Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) Le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3,comma 3, del D.Lgs.N.118/2011.

Le variazioni di competenza dei dirigenti sono *comunicate trimestralmente* alla giunta.

Un aiuto per comprendere meglio come
gestire le diverse variazioni è dato dal
prospetto dell'IFEL allegato

Le variazioni d'urgenza

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Alternative, in apparenza, possibili:

-procedura di riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex art.194

-sanatoria con variazione ex-post degli impegni già assunti

Gli orientamenti della Corte dei conti sul punto sono diversi. Fra questi:

-DFB,C.Conti Calabria con delib.n.257/2007 e Puglia con delib.n.25/2017

-Variazione ex-post, C.Conti Calabria con delib.n.58/2009.

Le fasi di gestione delle Entrate:

- Accertamento
- Riscossione
- Versamento

Nell'ambito del D.Lgs.n.267/2000:

TITOLO III -Gestione del Bilancio

Capo I-Entrate

Art. 178 Fasi dell'entrata

Art. 179 Accertamento

Art. 180 Riscossione

Art. 181 Versamento

Nell'ambito del D.Lgs.n.118/2011, l'Allegato 4/2 Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria, i Paragrafi:

2 Principio di competenza finanziaria

3 L'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile

4 La riscossione ed il versamento delle entrate

Accertamento(Art.179 Tuel)

L'articolo 179 Tuel prescrive il seguente criterio di registrazione dell'Accertamento delle entrate:

- a) Tributarie, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
- b) Patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
- c) Partite compensative delle spese del titolo “Servizi per conto terzi e partite di giro”, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- c-bis) Trasferimenti e Contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;
- d) Altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziario atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.

Accertamento(Art.179 Tuel)

- L'accertamento dell'entrata è REGISTRATO quando l'obbligazione è *perfezionata*, con IMPUTAZIONE alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
- Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario.
- E' vietato l'accertamento attuale di entrate future.
- Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
- d) Altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziario atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.

Principio della Competenza Finanziaria

Il Principio della Competenza Finanziaria prescrive il criterio di registrazione delle operazioni di:

- 1) Accertamento e di Impegno con le quali vengono Imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- 2) Incasso e di Pagamento, che devono essere imputate agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato ad ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate, contabilmente sono:

-Registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione; - Imputate all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Pertanto, vi è coincidenza tra Esigibilità dell'entrata e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Principio della Competenza Finanziaria

Nella pratica:

-All'atto del perfezionamento dell'obbligazione giuridica si procede con la Registrazione («*accertamento*»), nel sistema di bilancio dell'esercizio nel quale l'obbligazione(attiva o passiva) è venuta ad esistenza.

Momento giuridico:

-In ragione dell'impatto finanziario che l'obbligazione produce su un determinato esercizio («*esigibilità*») si procede alla Imputazione contabile a quell'esercizio.

Momento Contabile.

Pertanto lo scarto temporale fra momento Giuridico e momento Contabile, determina, anche se non sempre, la formazione/variazione del F.P.V., quale posta che caratterizza il nuovo schema di bilancio armonizzato post-riforma ex D.Lgs.n.118/2011.

Principio della Competenza Finanziaria

Quanto detto prima è estremamente importante per fissare il fine perseguito dal Principio della Competenza Finanziaria che, codificate le regole di Accertamento e Impegno, di Incasso e Pagamento, di Riaccertamento Ordinario dei residui, ha come obiettivo quello di determinare l'esatta risultanza finanziaria della gestione, in termini di:

- Avanzo/Disavanzo di Gestione (risultato della sola Competenza)
- Avanzo/Disavanzo di Amministrazione (risultato della Competenza, FPV e del saldo da Riaccertamento residui).
- il Riaccertamento Ordinario dei residui completa le attività di rilevazione contabile proprie del sistema di Contabilità Finanziaria, basato sul principio di Competenza Finanziaria,

Analogamente alle

- Scritture di Assestamento che completano le attività di rilevazione contabile proprie del sistema di Contabilità Economico-Patrimoniale, basato sul principio della Competenza Economica

Articolo 182 Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono:
 - l'impegno
 - la liquidazione
 - l'ordinazione
 - il pagamento.

IMPEGNO

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad **una obbligazione giuridicamente perfezionata**, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e **costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio**, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con **l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

IMPEGNO/2

Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, **la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato**, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. **Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.**

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.” **Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente** (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

Impegni/3

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e **sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.** (83)
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, *il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accettare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;* la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. (83)

spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione

Art. 42 del TUEL

Attribuzioni dei consigli

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

Estratto: principio contabile applicato allegato 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011:

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.”

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione (art. 1677 c.c.)

Esempi concreti per enti locali

- Servizi di pulizia e manutenzione: L'ente locale può stipulare un contratto di appalto per la pulizia e la manutenzione continua degli edifici pubblici.
- Trasporto pubblico locale: La gestione del servizio di trasporto pubblico locale può essere affidata a un appaltatore attraverso un appalto di servizi.
- Gestione dei rifiuti: Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti può essere oggetto di un appalto di servizi, con prestazioni continuative o periodiche.
- Fornitura di servizi informatici continuativi (es. gestione e manutenzione di software, hosting).

In sostanza, l'articolo in questione offre la base civilistica per la disciplina di tutti quei contratti in cui un **ente locale affida a un operatore esterno l'erogazione di un servizio che si protrae nel tempo con carattere di continuità o periodicità**, fermo restando che tali contratti sono primariamente regolati dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) in quanto enti pubblici, e solo in via sussidiaria, per quanto compatibile, dalle norme del codice civile

Articolo 191

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. (83)

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - Del/Par n.77 /2018 del 22 maggio 2018

Differenza tra l'istituto contabile dell'impegno e la prenotazione di impegno:

- l'impegno contabile è l'atto amministrativo a mezzo del quale si occupa lo spazio finanziario autorizzato e previsto in bilancio e si legittimano le fasi successive del procedimento di spesa, in particolare il pagamento.**l'impegno non precede il sorgere dell'obbligazione** e non sia un elemento necessario per la valida integrazione di una fattispecie obbligatoria per l'amministrazione, la procedura contabile di impegno determina inevitabili effetti sostanziali sulle vicende dell'obbligazione..... , **il procedimento contabile di spesa non condiziona il sorgere dell'obbligazione, ma la sua effettività nonché la sua efficacia**, laddove, in presenza di obbligazioni ex contractu o comunque nate in base atto di volontà della pubblica amministrazione:

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - Del/Par n.77 /2018 del 22 maggio 2018

- la scadenza dell'obbligazione (e quindi la sua eseguibilità e la sua imputazione) deve, in assenza di diversa determinazione della parti, ritenersi subordinata al completamento della procedura contabile (artt. 1183 e 1185 c.c.) ed in particolare con la regolare assunzione di impegno (e copertura finanziaria) come evidenziato dall'art. 191 comma 1 TUEL;
- il creditore, in assenza di impegno e di attestazione della copertura finanziaria, in relazione alla propria controprestazione, ha solo facoltà di eseguire la prestazione (art. 191, comma 1, TUEL), esponendosi, in caso contrario, al rischio di non vedere immediatamente eseguita la controprestazione, sino al completamento della procedura contabile, senza che il ritardo sia imputabile alla pubblica amministrazione, almeno per il necessario spatum adimplendi consentito ex D.lgs. 231/2002 o, addirittura, di vedere il sorgere l'obbligazione direttamente e solo con il funzionario, per effetto della mancanza della legittimazione da immedesimazione organica (art. 191, comma 4 TUEL);

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - Del/Par n.77 /2018 del 22 maggio 2018

- **La prenotazione di impegno**, a differenza dell'impegno, non ha effetti sostanziali (non ne condiziona l'efficacia e la scadenza dell'obbligazione, con ripercussioni sulla mora debendi o credendi) ma **solo un effetto contabile, limitatamente alla prenotazione dello spazio finanziario sullo stanziamento**, senza peraltro legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l'impegno non sarà maturato e completamente realizzato (nel caso di fornitura di beni e servizi, il completamento della procedura ad evidenza pubblica che legittima, nelle more, appunto, solo una prenotazione).
- *Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni.*

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - Del/Par n.77 /2018 del 22 maggio 2018

- L'accordo quadro realizza un *pactum de modo contrahendi*, consiste cioè in un **contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori**, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi.
- *Realizza il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. Infatti, in base al contratto normativo, «vengano posti in essere [...] dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo.*

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - Del/Par n.77 /2018 del 22 maggio 2018

- Ancora una volta, dunque, **non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo.**
- *Né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.*

Articolo 182 Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono:

- l'impegno
- **la liquidazione**
- l'ordinazione
- il pagamento.

Articolo 184 Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale **in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore**, si determina la somma certa e liquida da pagare *nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto*.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla **regolarità della fornitura o della prestazione** e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.

Parte seconda:Articolo 184

Liquidazione della spesa

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, **con tutti i relativi documenti giustificativi** ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. **Il servizio finanziario effettua**, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Vari tipi di liquidazione

- Fac simile liquidazione contributo (osservazioni)
- Fac simile liquidazione notula (vedere notula)
- Fac simile liquidazione fattura professionista
- Fac simile liquidazione fattura per fornitura
- Fac simile Lavori pubblici

Fac simile liquidazione contributo

SETTORE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 2025. del

OGGETTO: .

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. N. è stato approvato il bando

RICHIAMATA la determinazione n. del con la quale è stato approvato l'avviso pubblico; (cancellare se non pertinente)

RICHIAMATA la determinazione n. esecutiva il con la quale è stata impegnata la spesa del contributo di cui all'oggetto;

VISTA la domanda presentata con protocollo n. xxx del xxx agli atti del settore;

OBBLIGATORIO: specificare modalità di assolvimento bollo o eventuale motivo di esenzione con riferimento normativo

VISTO il disciplinare di collaborazione/convenzione stipulato in data XXX prot. XXX (se presente) –

OBBLIGATORIO: specificare modalità di assolvimento bollo o eventuale motivo di esenzione con riferimento normativo

(SE ACCONTO) VISTA la comunicazione di avvio dell'attività e di richiesta dell'acconto del 50% (previsto dall'art. dell'avviso pubblico) prot. n. XXX del XXX;

(SOLO SE SALDO DOPO ACCONTO) CONSIDERATO che con provvedimento n. XXX del XXX è stato liquidato l'aconto del 50% del contributo pari a € XXX.

(SE SALDO UNICO O SALDO DOPO ACCONTO) VISTA la rendicontazione presentata con protocollo n. XXX del XXX mediante Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000;

VERIFICATO CHE il conto corrente indicato nella suddetta rendicontazione è intestato all'associazione/ETS/onlus/ect;

Fac simile liquidazione contributo

PRESO atto che il responsabile del procedimento ha verificato, così come previsto dal “Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio” approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 9/11/2020 modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 07/03/2022, che:

- le dichiarazioni e la documentazione presentata e conservate agli atti del settore risultano conformi al Regolamento suindicato;
- l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore, come stabilito dall'art 18 c. 3;

SE IL CONTRIBUTO SUPERA I LIMITI DELL'ART. 18 C 3: (cancellare se non pertinente)

Così come stabilito dall'art 18 C. 4, il limite dell'80% indicato nell'art. 18 C. 3 è stato superato:

- per particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato della Giunta Comunale n. XXX del XXX;

O

- se previsto dalla convenzione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

PRESO ATTO che il beneficiario del contributo in oggetto per l'iniziativa proposta svolge [] non svolge [] attività d'impresa e pertanto è [] non è [] soggetto alla ritenuta IRES del 4%;

VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 41 del Regolamento di Contabilità

Fac simile liquidazione contributo

DISPONE

1. Di liquidare il contributo come sotto specificato e di gravare la spesa come segue:

1. Di liquidare il contributo come sotto specificato e di gravare la spesa come segue:

Capitolo	Piano finanziario	Missione	Programma	CIG
----------	-------------------	----------	-----------	-----

Creditore:

P. Iva

Importo

Oggetto:

Modalità di pagamento: Bonifico su banche corrispondenti Iban

Durc:

Impegno: 2025.

Provvedimento impegno: Determina n.

Fattura n.	Data	Oggetto	Totale fattura	Importo da liquidare

2. Di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per i provvedimenti di competenza.

3. SI ATTESTA che il conto corrente DEDICATO è:

IBAN

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE



ALLEGATI:

Equità Fiscale per il Cittadino

Autore: Pietro Lo Bosco

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

Liquidazione di contributi: osservazioni

Legge 241/1990 Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025 , n. 33 Testo unico in materia di versamenti e di riscossione

ART. 43

Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici

2. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare **una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte** indicate nel comma 1 e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Liquidazione notula

SETTORE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 2025. del

OGGETTO:

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione N. del è stato affidato l'incarico di cui all'oggetto ed è stata impegnata la relativa somma;
- è stato stipulato il contratto di prestazione occasionale/lettera d'incarico prot. in data
specificare modalità di assolvimento bollo o eventuale motivo di esenzione con riferimento normativo (cancellare se non pertinente)

VISTA la "dichiarazione da far rendere al soggetto che trattiene rapporti con l'ente":

- il collaboratore occasionale ha [] non ha [] superato l'importo di € 5000 per l'anno in corso.
- il collaboratore occasionale è [] non è [] un pubblico dipendente (vedi autorizzazione dell'Ente di appartenenza allegata).

VISTA la notula acquisita al prot. n. XXX del XXX, di cui l'originale è conservato agli atti del settore, è stata assolta la marca di bollo cartacea con identificativo n. *(in alternativa specificare modalità di assolvimento)*

PRESO atto che il responsabile del procedimento ha verificato che:

- ✓ le prestazioni di cui alla notula sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- ✓ le prestazioni indicate nella notula corrispondono a quanto stabilito nel contratto e sono state regolarmente eseguite;
- ✓ la notula è liquidabile per l'importo in essa indicato, avendo l'ufficio riscontrato che è formalmente e fiscalmente regolare e che i calcoli sono esatti;
- ✓ la spesa è [] non è [] rilevante ai fini IVA;
- ✓ il motivo di esclusione CIG è il seguente: *(cancellare se non pertinente)*

VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 41 del Regolamento di Contabilità

LIQUIDAZIONE NOTULA

DISPONE

1. Di liquidare le notule sottoelencate e di gravare la spesa complessiva come segue:

Capitolo	Piano finanziario	Missione	Programma	CIG	
Creditore:				P. Iva	Importo
Oggetto:	Liquidazione fattura n.				
Modalità di pagamento:	Bonifico su banche corrispondenti Iban				
Durc:					
Impegno:	2022. - CIG CUP				
Provvedimento impegno:	Determina n.				
Fattura n.	Data	Oggetto		Totale fattura	Importo da liquidare
				Totale capitolo	

1. Di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per i provvedimenti di competenza.

SI ATTESTA che il conto corrente DEDICATO è:

IBAN

SI ATTESTA che il conto corrente DEDICATO è quello indicato in notula (comunicazione agli atti del settore)

SI ALLEGA documentazione attestante il c/c DEDICATO (dichiarazione, contratto/lettera d'ordine)

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

ALLEGATI:

notula – determina – disciplinare d’incarico – dichiarazione da far rendere al soggetto che intrattiene rapporti con l’ente.



Autore: Pietro Lo Bosco

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

Contribuzione previdenziale inps per collaboratori (Circolare numero 27 del 30-01-2025)

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2025 per i collaboratori ed assimilati sono:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

«Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, **che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso**, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “**F24 EP**” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali, ad esempio, le Amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23 dell’8 febbraio 2013 e nel messaggio n. 8460 del 23 maggio 2013.»

Contribuzione previdenziale inps per collabotori

Massimale:

Per l'anno 2025 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a **120.607,00 euro**. Pertanto, le aliquote per il 2025 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2025 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a **18.555,00 euro**.

Visionare fac simile di notula

Liquidazione fattura professionista

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 2025. del

OGGETTO:

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione N. del è stato affidato l'incarico di cui all'oggetto ed è stata impegnata la relativa somma;
 - è stato sottoscritto il disciplinare di incarico e/o consulenza in data
- OBBLIGATORIO: specificare modalità di assolvimento bollo o eventuale motivo di esenzione con riferimento normativo*

Il professionista emette fattura in regime ordinario [] in regime forfetario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) [] in regime dei minimi (art. 1. c. 96-117, L. 244/2007) []

VISTA la fattura allegata;

PRESO atto che il responsabile del procedimento ha verificato che:

- ✓ le prestazioni fatturate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- ✓ le prestazioni indicate nella fattura corrispondono a quanto stabilito nel contratto e sono state regolarmente eseguite;
- ✓ la fattura è liquidabile per l'importo in essa indicato, avendo l'ufficio riscontrato che è formalmente e fiscalmente regolare e che i calcoli sono esatti;
- ✓ la fattura è [] non è [] emessa in regime di Split Payment (S)
- ✓ la regolarità contributiva è attestata dal certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'ente di appartenenza acquisito dal nostro protocollo generale n del/il DURC è regolare in corso di validità;
- ✓ la spesa è [] non è [] rilevante ai fini IVA
- ✓ per la fattura elettronica non soggetta a CIG, il motivo di esclusione è il seguente(cancellare se non pertinente)

VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 41 del Regolamento di Contabilità

DISPONE

1. Di liquidare le notule sottoelencate e di gravare la spesa complessiva come segue:

Capitolo	Piano finanziario	Missione	Programma	CIG
Creditore:				P. Iva
Oggetto:	Liquidazione fattura n.			Importo
Modalità di pagamento:	Bonifico su banche corrispondenti Iban			
Durc:				
Impegno:	2022. - CIG CUP			
Provvedimento impegno:	Determina n.			
Fattura n.	Data	Oggetto	Total fatura	Importo da liquidare
Totale capitolo				

2. Di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, "tracciabilità flussi finanziari" (in caso di prestazione soggetta a CIG)
(indicare una delle opzioni seguenti)

- SI ATTESTA che il conto corrente DEDICATO è:
IBAN
- SI ATTESTA che il conto corrente DEDICATO è quello indicato in fattura (comunicazione agli atti del settore)
- SI ALLEGA documentazione attestante il c/c DEDICATO (dichiarazione, contratto/lettera d'ordine ..)

IL RESPONSABILE

ALLEGATI:
notula/fattura – determina – disciplinare d’incarico



Autore: Pietro Lo Bosco

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

Regime forfetario

La legge 190/2014 prevede che gli aderenti al regime forfetario **non sono soggetti a ritenuta d'acconto sui ricavi e i compensi percepiti** però hanno l'obbligo informativo, come indicato dall'art. 1 comma 67 della Legge di stabilità 2015, di rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto d'imposta dalla quale risulti che "il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva".

Pertanto è necessario indicare in fattura a titolo di esempio:

"Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014".

Inoltre non è applicata l'IVA e nel caso la fattura supera l'importo di 77,47 euro si applica il bollo.

Fac simile liquidazione fattura PER FORNITURA

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

PREMESSO che con determinazione N. _____ del _____

è stato affidato alle ditte sottoelencate la fornitura di quanto in oggetto;

VISTA la lettera d'ordine / il contratto / T.D. / RDO / ODA n. _____ stipulato in data _____

PRESO ATTO che l'imposta di bollo sul contratto è stata regolarmente assolta (*cancellare se non pertinente*)

VISTA la fattura/nota/ricevuta allegata;

PRESO atto che il Settore ha riscontrato che:

- la spesa di cui alla fattura/nota/ricevuta è stata ordinata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinazione;
- le prestazioni indicate in fattura/nota/ricevuta corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- la fattura/nota/ricevuta è liquidabile per l'importo in essa indicato, avendo l'ufficio riscontrato che è formalmente e fiscalmente regolare, che il calcolo è esatto e che il prezzo espoto corrisponde a quanto pattuito;
- la fattura è [] non è [] soggetta alla registrazione nell'inventario;
- il DURC è regolare in corso di validità;
- la spesa è [] non è [] rilevante ai fini IVA;
- La spesa è riferita a: [] attività istituzionale [] attività commerciale;
- l'appalto/la prestazione non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
- per la fattura elettronica non soggetta a CIG il motivo di esclusione CIG è il seguente; (*cancellare se non pertinente*)

VISTO l'art. 64 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 41 del regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 6 del Regolamento dei contratti;

1. Di liquidare la sottoelencata fattura/nota/ricevuta e di gravare la spesa complessiva come segue:

Capitolo XX	Piano finanziario XX	Missione XX	Programma XX	CIG XX	
Creditore: XX				P. Iva XX	Importo XX
Oggetto: Liquidazione fattura n. XX					
Modalità di pagamento: Bonifico su banche corrispondenti Iban XX					
Durc: XX					
Impegno: 2022.XX XX - CIG XX CUP XX					
Provvedimento impegno: Determina n. XX					
Fattura n.	Data	Oggetto	Totale fattura	Importo da liquidare	
XX	XX/XX/XXXX	XX	XX	XX	
			Totale capitolo XX	XX	

2. Di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, "tracciabilità flussi finanziari":
(indicare una delle opzioni seguenti)

SI ATTESTA che il conto corrente DEDICATO è:

IBAN

SI ATTESTA che il conto corrente DEDICATO è quello indicato in fattura (comunicazione agli atti del settore)

SI ALLEGA documentazione attestante il c/c DEDICATO (dichiarazione, contratto/lettera d'ordine)

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

ALLEGATI:

delibera - determina – lettera d'ordine - contratto – fattura - nota/ricevuta (originale agli atti del settore)



Autore: Pietro Lo Bosco

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

Fac simile Fattura per lavori pubblici

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 2025.8180 del 29/10/2025

OGGETTO:

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

RICHIAMATE: la deliberazione di G.C n. del

VISTA la determinazione N. del che ha perfezionato:

l'aggiudicazione dei lavori all'impresa xx (miglior offerente - xx%) per l'importo di € xx + IVA % per complessivi € xx;
 la copertura della relativa spesa;

VISTO il contratto n. stipulato in data

PRESO ATTO che l'imposta di bollo sul contratto è stata regolarmente assolta (*cancellare se non pertinente*)

RICHIAMATA, altresì, la seguente documentazione prodotta dal Settore Lavori Pubblici:

- SAL n. xx a tutto il xx/xx/yyyy firmato dal Direttore Lavori e dal RUP in data xx/xx/yyyy;
- certificato di pagamento n. xx di netti € xx, sottoscritto dal RUP in data xx/xx/yyyy;
- tabella A;

VISTA la fattura elettronica n. del , dell'impresa per netti € xx + Iva xx% = € xx e preso atto che alla stessa si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs 50/2016 la scadenza del pagamento è 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello Stato Avanzamento Lavori

CONSIDERATO che in merito alla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria si prende atto che è stato emesso il DURC REGOLARE in corso di validità fino al ;

PRESO atto che il Settore Lavori Pubblici con nota prot. n. del ha attestato la regolarità ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, ha dichiarato che nel Sal in oggetto non sono intervenuti subappaltatori ed ha riscontrato che:

- a) le spese di cui alla fattura in questione sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinazione;
- b) le prestazioni indicate in fattura corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- c) la fattura è liquidabile per l'importo indicato, avendo l'ufficio riscontrato che essa è formalmente e fiscalmente regolare e che i prezzi esposti corrispondono a quanto pattuito;
- d) la fattura non è soggetta alla registrazione nell'inventario, perché quanto in essa riportato non costituisce acquisto di beni inventariabili a norma del Regolamento di Contabilità ed Economato;

PRESO atto, altresì, che la spesa non è / è rilevante ai fini IVA;

VISTO l'articolo n. 6 del Regolamento sui Contratti;

VISTO l'articolo n. 64 dello Statuto Comunale;

VISTO l'articolo n. 41 del Regolamento di Contabilità

Autore: Pietro Lo Bosco

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione



Fattura lavori pubblici

DISPONE

1. di liquidare, in esecuzione a quanto disposto nel contratto sopra richiamato, tenuto conto dei termini di pagamento in premessa indicati, il credito maturato dall'appaltatore sul SAL xx di netti € +
2. Iva xx% e di gravare la spesa di complessivi € (IVA compresa), come indicato nella griglia sotto riportata:

Capitolo	Piano finanziario	Missione	Programma	Importo
Creditore:			C/F	
Oggetto:				
Modalità di pagamento:				
Impegno:				

Provvedimento impegno:

Fattura n.	Data	Oggetto	Totale fattura	Importo da liquidare
Totale capitolo				

3. Di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per i provvedimenti di competenza.
4. ai sensi dell'art. 3 L. 13 Agosto 2010, n. 136, "tracciabilità flussi finanziari" si allega documentazione attestante il c/c DEDICATO (contratto);

IL FUNZIONARIO E.Q.O./CAPO SETTORE

ALLEGATI:

determine citate; contratto; RDT ag. Entrate; SAL ; CP ; - Tabella A; nota del Settore Lavori Pubblici n. xx-2025.



Autore: Pietro Lo Bosco

© Copyright - E' vietata ogni forma di riproduzione

Rifiuto della fattura elettronica

DECRETO 24 agosto 2020, n. 132

Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 262 del 22/10/2020-

A partire dal 6 novembre 2020 le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l'esito di rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal Decreto:

- a) **fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;**
- b) omessa o errata indicazione **del Codice identificativo di Gara (CIG)** o del **Codice unico di Progetto (CUP)**, da riportare in fattura;
- c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;

Rifiuto della fattura elettronica/2

4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Non sarà possibile rifiutare le fatture per motivi diversi da quelli indicati nel Decreto.

L'indicazione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di efficientare il processo di spesa, assicurando la certezza e l'obiettività dell'esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle amministrazioni pubbliche e velocizzare il processo di pagamento agli operatori economici che forniscono beni e servizi.

art. 3 della legge n. 136/2010 (il conto corrente dedicato)

I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Di seguito estratto art. 3. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, **anche non in via esclusiva**, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del ((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.)) ((1))

Pagamenti in contanti per la PA

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 art 2 comma 4- ter

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

Pagamenti in contanti per tutti

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Art. 49. (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro**. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi

quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

((3-bis. **A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di **2.000 euro**. **A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di ((5.000 euro))**

CIG e CUP/1

L'articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, che così dispone:

“Al fine di assicurare l'**effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni**, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- **Si riporta di seguito estratto della norma:**

((2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi

CIG e CUP/2

e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2-bis. I codici di cui al comma 2 **sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture** sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma)).

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.

Casi in cui non è necessario il cig ed il cup

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti (articolo 56, comma 1, lett. m) del Codice dei contratti pubblici;;
- gli appalti di cui all'articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 142, comma 4, e 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq C 2);
- l'amministrazione diretta; i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 4),

Casi in cui non è necessario il cig ed il cup

- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 5);
- gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 6);
- le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese sono state tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione, non sono connesse a contratti d'appalto, sono imprevedibili, indifferibili e finalizzate alla realizzazione di finalità istituzionali dell'Ente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023);

Casi in cui non è necessario il cig ed il cup

- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (par. 3.11 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.12 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);

Casi in cui non è necessario il cig ed il cup

- le convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 56, comma 1, lett. n) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- la sponsorizzazione pura di cui all'art. 134, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 aggiornata con Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023);
- i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all'art. 56, comma 1, letti) del Codice dei contratti pubblici.

Casi in cui non è necessario il cig ed il cup

- l'amministrazione diretta (non rientra nella fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico);
- gli affidamenti diretti a società in house (Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante. Resta ferma, altresì, l'osservanza degli obblighi di comunicazione in favore dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del codice).
- Le concessioni di beni sono estranee alla disciplina sulla tracciabilità, non afferendo alla realizzazione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura. Esse hanno infatti ad oggetto il godimento di un bene pubblico dietro corrispettivo. Tuttavia, nel caso in cui l'oggetto della concessione sia rappresentato non dal bene in sé considerato, bensì dal bene in quanto idoneo ad apprestare un servizio reso al pubblico, si configura l'ipotesi di "concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche" di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010, con conseguente assoggettamento alla normativa in materia di tracciabilità. Al riguardo si vedano ad esempio il parere ANAC sulla normativa del 15 febbraio 2013 o la Sentenza Tar Campania, sez. VII, n. 4056 del 24.07.2019.
- L'acquisto di biglietti per viaggi presso i gestori dei servizi di trasporto non è soggetto a tracciabilità. È invece soggetto a tracciabilità l'affidamento del servizio alle Agenzie di viaggio.
- **Contributi erogati ad enti del terzo settore:** La normativa sulla tracciabilità non si applica nel caso in cui il finanziamento sia erogato in forma di contributo e finalizzato a sostenere l'Ente nello svolgimento della propria attività istituzionale, con mantenimento, in capo allo stesso, di autonomia decisionale e organizzativa sul concreto impiego delle risorse ricevute. Detta normativa si applica, invece, nel caso in cui il finanziamento sia connesso all'esecuzione di contratti pubblici e quindi quando sia erogato a titolo di corrispettivo o di rimborso spese per lo svolgimento di specifici servizi nell'ambito di progetti o attività regolati da apposite convenzioni.

DURC

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la **regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.**

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. **L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta.**

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

Utilizzo in tutti i procedimenti in cui sia richiesto

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33 ART.144

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, **il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, **non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio**, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33 ART.144

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di **stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro**; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, **a decorrere dal 1° gennaio 2026**.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puessere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Scissione dei pagamenti

Il regime della scissione dei pagamenti, c.d. “split payment” ha comportato, per i soggetti che ne risultano destinatari, la suddivisione dei pagamenti dovuti in adempimento di contratti di lavori, servizi o forniture, tra l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto-IVA, da un lato, e il relativo tributo, dall'altro. Si tratta di un regime transitorio che doveva terminare il 30 giugno 2020. È stato prorogato fino al 30 giugno 2023 e **successivamente fino al «30 giugno 2026» (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1552 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2023)** alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633”. Nello specifico, l'articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce, per quanto qui d'interesse, che le pubbliche amministrazioni che non sono debitrici d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA **devono, in ogni caso, versare direttamente all'erario, anziché al fornitore, l'imposta indicata in fattura.** Si tratta di un regime secondo il quale, in buona sostanza, le amministrazioni pubbliche interessate, anziché provvedere, come ordinariamente previsto, ad eseguire un unico pagamento al proprio fornitore, ne dovranno effettuare due distinti: un primo, concernente il corrispettivo dei lavori, prestazioni o forniture, direttamente al fornitore; un secondo, anche dal punto di vista temporale, inherente alla relativa IVA, da compiere a favore dell'erario. **Ne discende che, allorquando soggetto al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all'articolo 48- bis, non dovranno considerare l'IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'IVA.**

Cessione del credito e verifiche dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

In buona sostanza e a titolo esemplificativo nell'ipotesi di cessione del credito, quanto all'applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, possono fondamentalmente verificarsi le seguenti situazioni:

a) **il cedente presta il proprio assenso**, secondo il procedimento descritto nella circolare n. 29/RGS del 2009, a far effettuare immediatamente la verifica di inadempienza a proprio carico da parte dell'amministrazione ceduta che, conseguentemente, darà notizia dei relativi esiti al cessionario. **Soltanto nel caso, poi, che l'esito risulti di "non inadempimento", l'amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario;**

b) **il cedente, al contrario, non presta il proprio assenso** a far effettuare la verifica prevista dall'articolo 48-bis, con l'effetto che, a prescindere dall'accettazione anche tacita dell'amministrazione ceduta, quest'ultima sarà tenuta a effettuare la verifica de qua nei confronti del solo cedente, originario creditore, all'atto del pagamento a favore del cessionario, da ritenere, peraltro, consapevole del rischio che il cedente possa risultare, infine, inadempiente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento.

È appena il caso di soggiungere che nell'evenienza prospettata alla lettera b), si reputa opportuno, oltre ad essere maggiormente trasparente, che **l'amministrazione ceduta si adoperi per non prestare il proprio consenso alla cessione del credito, anche per scongiurare possibili contestazioni.**

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002 , n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE «**relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**»

Definizione di "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Normativa applicabile anche ai lavori pubblici

Il D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 è applicabile, anche, ai lavori pubblici. Tale applicabilità è confermata dall'articolo 24, commi 1 e 2 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cosiddetta "Legge europea 2013 bis").

Art. 4 Termini di pagamento

Gli interessi moratori decorrono, **senza che sia necessaria la costituzione in mora**, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) **trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura** o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci** o dalla data di **prestazione** dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci** o dalla prestazione dei servizi, quando **la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore** a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) **trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali**, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Art. 4 Termini di pagamento/2

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione **le parti possono pattuire**, purchè in modo espresso, **un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2**, quando ciò sia **oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto** o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 **non possono essere superiori a sessanta giorni**. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

(modificato con l'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2014)

La relazione evidenzia che appare dunque opportuno fugare sin d'ora, anche attraverso un intervento legislativo, ogni residuo dubbio circa la compatibilità della normativa interna, onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione in un settore particolarmente delicato, quale è quello dei pagamenti dei debiti commerciali alle imprese. Una prima contestazione della Commissione riguarda il corretto recepimento dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7/UE, relativo alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in particolare, ai casi in cui è consentito derogare al termine legale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. In base a tale disposizione, è possibile derogare al termine di trenta giorni, stabilendo un termine di sessanta giorni, **nei casi in cui ciò sia «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche ».** La disposizione è stata recepita nell'articolo in esame. Infatti a giudizio della Commissione il precedente riferimento alle «circostanze esistenti al momento» della conclusione del contratto – che, nell'intenzione del legislatore nazionale, doveva avere funzione limitativa delle ipotesi di deroga (escludendo, in particolare, che la deroga al termine legale di pagamento potesse discendere da accordi successivi alla conclusione del contratto) – è fonte di possibili **violazioni della direttiva, in quanto autorizza a ritenere che una deroga al termine legale di pagamento possa essere convenuta anche in ragione di situazioni esterne al contratto (quali, ad esempio, le condizioni di liquidità del debitore).**

Art. 5

Saggio degli interessi

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.....

2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.)) G.U. n. 161 del 14 luglio 2025 «ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2025 il tasso di riferimento e' pari al 2,15 per cento **per cui il tasso finale è 10,15%**

Tabella riassuntiva tasso di mora

Dal	Al	Tasso di rif.	Maggiorazione	Totale
01/07/2020	31/12/2020	0,00%	8,00%	8,00%
01/01/2021	30/06/2021	0,00%	8,00%	8,00%
01/07/2021	31/12/2021	0,00%	8,00%	8,00%
01/01/2022	30/06/2022	0,00%	8,00%	8,00%
01/07/2022	31/12/2022	0,00%	8,00%	8,00%
01/01/2023	30/06/2023	2,50%	8,00%	10,50%
01/07/2023	31/12/2023	4,00%	8,00%	12,00%
01/01/2024	30/06/2024	4,50%	8,00%	12,50%
01/07/2024	31/12/2024	4,25%	8,00%	12,25%
01/01/2025	30/06/2025	3,15%	8,00%	11,15%
01/07/2025	31/12/2025	2,15%	8,00%	10,15%

Art. 6 Risarcimento delle spese di recupero

((1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, **un importo forfettario di 40 euro** a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.)

Articolo 125 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

.....

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine **non superiore a sette giorni**. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. **L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.** L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. **L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.** L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Articolo 125 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. All'esito positivo del **collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture**, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; **il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità**, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato **dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche**. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

Circolare n. 1/2024 del Mef

OGGETTO: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative.

Valutazione della performance

Il comma 2 dell’art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1653 – con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 4-bis – nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, **provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali.**

Conseguentemente, dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, **per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.**

Accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali

La legge n. 145/2018 (comma 859 e successivi) ha introdotto l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per due fattispecie diverse:

- 1) in caso di mancata riduzione dello stock di debito commerciale residuo per almeno il 10%
- 2) **per il mancato rispetto dei tempi di pagamento.**

Nel primo caso la misura dell'accantonamento è pari al **5% della spesa per beni e servizi** (ma tale accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, come è appunto il caso di codesto ente), nel secondo caso la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo; il comma 863 della citata legge n. 145/2018 ne stabilisce la misura in un importo pari:

- a) **al 5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi **superiori a sessanta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- b) **al 3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per **ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- c) **al 2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi **tra undici e trenta giorni**, registrati nell'esercizio precedente;
- d) **all'1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi **tra uno e dieci giorni**, registrati nell'esercizio precedente.

Articolo 185

Ordinazione e pagamento

((1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.)) ((83))

2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

((c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui e' riferita la spesa e la relativa disponibilita', distintamente per residui o competenza e cassa;)) ((83))

d) la codifica ((di bilancio)); ((83))

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche' (...) il relativo codice fiscale o la partita IVA; ((83))

Articolo 185

Ordinazione e pagamento/2

- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa;
- h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
- i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione ((stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;)) ((83))
 - ((i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;)) ((83))
 - ((i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.))((83))
 - ((i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.)) ((83))

Articolo 185

Ordinazione e pagamento/3

3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione ((e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,)), dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. ((83))

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. **((Entro trenta giorni)) l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione** ((, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.)). ((83))

SIOPE

SIOPE

Il **SIOPE** (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

Il Siope rappresenta, pertanto, **uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici**, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

<https://www.siope.it/Siope/>

SIOPE +

SIOPE+ è l'evoluzione del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (**SIOPE**) per la rilevazione ed il monitoraggio di incassi e pagamenti ordinati dalle pubbliche amministrazioni ai propri tesorieri/cassieri attraverso Ordinativi Informatici di pagamento ed incasso (OPI) emessi in conformità allo Standard OPI emanato da AgID.

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, **al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC)** e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;

trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

PCC. Piattaforma crediti commerciali

La Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.

Con la legge di bilancio 145/2018 all'art. 1, commi da 858 a 870, ha introdotto l'obbligo di accantonare in bilancio **un apposito fondo di garanzia per i debiti commerciali per le P.A. che**

- non hanno ridotto lo stock di debito scaduto e non pagato alla fine dell'esercizio precedente di almeno **il 10% rispetto** a quello rilevato nel penultimo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al **5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio**;

PCC. Piattaforma crediti commerciali

- presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ;
- **Il fondo ammonta a:**
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

PCC. Piattaforma crediti commerciali

- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 **e' adeguato alle variazioni di bilancio** relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi **e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione**. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione **e' liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859**.

PCC. Piattaforma crediti commerciali

868. **A decorrere dal 2021**, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 **che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti**, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.**

Considerazione

Il non rispetto di questo iter procedimentale

Cosa comporta? (estratto art. 191 comma 4 del TUEL)

4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, **il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e),** tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Di seguito trattiamo i debiti fuori bilancio:

Articolo 194 del TUEL

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui **all'articolo 193, comma 2, (salvaguardia equilibri)** o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

Articolo 194 del TUEL

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante **un piano di rateizzazione**, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti ((, nonchè, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa)). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Definizione del concetto di debito fuori bilancio

Si richiama la circolare n. F.L.21/1993 del 20/09/1993 del Ministero dell'Interno che definisce debito fuori bilancio un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente assunta ***in violazione delle norme giuscontabili*** che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali, quindi un'obbligazione maturata senza che sia stato registrato l'impegno contabile sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Considerazioni/1

- La norma, quindi, introduce una elencazione tassativa dei casi in cui è possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio.
- In presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma è necessario adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.
- La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari può avere come conseguenza la responsabilità per funzionari e amministratori.

Considerazioni/2

- Per il riconoscimento del debito è necessario quantificare l'utilità apportata. Inoltre è necessario individuare le cause che hanno condotto alla generazione del debito mediante idonea istruttoria che evidensi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.
- A livello gestionale è, inoltre, obbligatorio creare un apposito fondo per la copertura dei debiti potenziali al fine di garantire gli equilibri di bilancio
- La giurisprudenza contabile ha evidenziato che il Consiglio, in sede di riconoscimento, deve vagliare la legittimità del titolo.

caso a) sentenze esecutive;

La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia si è posta il quesito:

«se, con riferimento al procedimento per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) Tuel, sia possibile effettuare il pagamento prima della prevista delibera di Consiglio comunale ovvero se quest'ultima debba sempre precedere l'attività solutoria» (deliberazione n. 44/2019/QMIG)

Il quesito è stato posto in quanto sul punto sono nati due diversi orientamenti.

Primo orientamento: pagamento prima del riconoscimento - 1

Un primo orientamento ritiene che, per i debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive, ***possa pervenirsi al pagamento prima della deliberazione di riconoscimento*** prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 193 e 194 Tuel, atteso che, per le obbligazioni in parola, **il Consiglio non è chiamato ad esercitare poteri discrezionali essendo tenuto, in ogni caso, al pagamento**: di qui la **natura ricognitiva** dell'anzidetto provvedimento consiliare quale mera presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri.

A tal proposito abbiamo:

- **Sezione regionale di controllo per la Campania**, deliberazione n.2/2018/PAR = il pagamento immediato eviterebbe ulteriori pregiudizi di carattere economico-finanziario all'ente dal momento che «la prassi seguita dagli enti di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del legittimità del debito da parte del consiglio comunale **comporta....**

Primo orientamento: pagamento prima del riconoscimento-2

.....il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria cui vanno aggiunte le spese derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli».

- la Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. deliberazione n.73/2018/PAR), perviene a soluzioni positive circa l'ammissibilità – nella ricorrenza di specifici presupposti – di una attività solutoria precedente a quella di formale riconoscimento del debito.

Primo orientamento: pagamento dopo il riconoscimento-1

L'adozione della prescritta deliberazione di riconoscimento assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale», ma piuttosto di «**ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno**», oltre che di «**accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità**».

In tal senso:

- Corte dei conti Puglia con deliberazione n. 29/2018/PAR
- Sezione di controllo per la Regione siciliana deliberazione n. 78/2014/PAR, che ha, altresì, sottolineato che la deliberazione serve anche ad una finalità giuscontabilistica sia di salvaguardia degli equilibri che di reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito.

DELIBERAZIONE N. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7/10/2019

Sul quesito si è pronunciata la Corte dei Conti sezione autonomie che dopo aver fatto l'escursus delle teorie illustrate e ripercorso i principi contabili perviene alla seguente conclusione:

*La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 44/2019/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: «**Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento.**».*

DELIBERAZIONE N. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7/10/2019/2

Le argomentazioni poste in sintesi sono:

- l'art. 194 Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma preveda, anzi, **un regime indifferenziato**, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.
- la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio.

DELIBERAZIONE N. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7/10/2019/3

- le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale non sono circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 80/2015/PAR)
- e il **Paragrafo 9 punto 9.1.** dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento «all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta» sottolinea «la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili»: di qui **l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.**
- Medesimo conforto è, peraltro, offerto da alcune disposizioni del **Tuel** che considerano il riconoscimento come presupposto o condizione per l'esercizio di specifiche facoltà gestionali: si richiamano, a tal riguardo, l'art. 187, comma 3-ter, lett d) (ossia avanzo vincolato deciso dall'ente), e l'art. 188, comma 1-quater. (enti in disavanzo è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge)

DELIBERAZIONE N. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7/10/2019/3

Dette conclusioni, invero, pur subordinate alla circostanza che «la strada dell'ordinario procedimento si appalesi non tempestivamente o utilmente praticabile», comportano, in primo luogo, una evidente alterazione rispetto al riparto legale delle competenze tra organo politico ed organo gestionale fissato dall'art. 194, Tuel ma, soprattutto, non tengono in adeguata considerazione, specialmente per le ipotesi di insussistenza o di incapienza del pertinente capitolo di bilancio, l'importante funzione assolta, tra le altre, dalla **deliberazione consiliare di riconoscimento quale fondamentale momento di valutazione della incidenza degli oneri che si vanno ad assumere sugli equilibri di bilancio.**

Sotto tale profilo appare opportuno rimarcare **come tale finalità potrebbe essere frustrata laddove l'anzidetta deliberazione intervenga dopo il pagamento e come, in ogni caso, l'accantonamento di somme in bilancio non esima dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività.**

DELIBERAZIONE N. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7/10/2019/4

La Corte (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG) ha già evidenziato come «in una corretta gestione finanziaria **l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti**, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3» ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Sentenze esecutive – tempo per adempiere

Ma quanto tempo abbiamo per adempiere ad una sentenza?

Secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 (come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000 che ha elevato l'originario termine di 60 giorni), le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno **un termine di 120 giorni** dalla notificazione del titolo esecutivo per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro.

Prima di tale termine, in base all'espresso divieto di cui alla suddetta disposizione, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa dunque la notifica del preceitto.

Si riporta di seguito la norma:

«Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di **centoventi giorni** dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica»

b) copertura di disavanzi di consorzi,.....

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

E' previsto l'automatico riconoscimento del debito se si verifica che:

- è stato sempre rispettato **l'obbligo di pareggio di bilancio**;
- negli **statuti, convenzioni e regolamenti** di tali enti strumentali, ai quali è demandata la gestione di specifici servizi, è stato **previsto** che qualora gli stessi realizzino **disavanzi di gestione**, questi debbono essere coperti dall'ente locale;
- **il disavanzo deriva da fatti di gestione (maggiori spese impreviste o minori entrate accertate)**, con esclusione, quindi, del ripiano di eventuali debiti fuori bilancio sorti nell'ambito dell'ente strumentale.

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

- l'ambito operativo è solo quello dei servizi pubblici locali.
- distinzione tra ricapitalizzazione in senso stretto e ripiano delle perdite delle società miste strumentali per l'esercizio dei servizi dell'ente.

Il termine ricapitalizzazione identifica pertanto un'azione mirata, di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società normativamente disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d'esercizio. Le operazioni di ricapitalizzazione mediante utilizzo dell'avanzo sono state ritenute illegittime qualora adombrino, di fatto, **un ripiano delle perdite** (Corte dei conti, sez. reg. per il controllo del Piemonte n. 15/PAR/2008) **d'esercizio croniche (o siano ripetute in un breve lasso di tempo)**. E' necessario tener conto delle norme del codice civile sull'automatico scioglimento della società il cui capitale sia sceso al di sotto del limite legale.

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Il riconoscimento del debito deve prevedere anche una valutazione sulla progettazione e organizzazione dei controlli interni che devono ricoprendere il controllo sugli organismi partecipati e l'organizzazione del monitoraggio sull'andamento gestionale dei medesimi.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

Le procedure di esproprio sono complesse. Se l'espropriato non accetta il quantum d'indennità offertogli dall'ente, quest'ultimo è tenuto a depositare tale importo presso la Cassa depositi e prestiti in attesa della definizione del giudizio sull'ammontare. **Se il giudizio si conclude con una indennità superiore** a quella parametrata dall'ente espropriante allora la parte eccedente la somma a suo tempo impegnata costituirà debito fuori bilancio.

e) Acquisizione di beni e servizi.....;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, **nei limiti degli accertati e dimostrati** utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dimostrazione di:

- 1) *l'utilità dell'acquisizione del bene o del servizio;*
- 2) *l'arricchimento senza giusta causa conseguito dall'ente*
- 3) *nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

Le fasi da percorrere per il riconoscimento

- riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art.194 del TUEL;
- **accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento** (ad esempio l'utile d'impresa non può essere riconosciuto ed è da quantificare in “una percentuale del valore dell'appalto, 10 % o 5 % a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi; inoltre non sono da riconoscere spese ed oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, maggiori oneri conseguenti a ritardato pagamento di forniture, che per l'appunto non sono minimamente riconoscibili e determinano la responsabilità erariale del funzionario);
- **accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti**, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente)
- ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
- individuare le risorse per il finanziamento;
- accettare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

Fonti di finanziamenti

Come finanziare i debiti fuori bilancio.

Apposito fondo per passività potenziali (relazione avvocatura)

- 1) Riduzione spese correnti o utilizzo nuove entrate;
- 2) Applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione disponibile;
- 3) Utilizzo di disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio di cui all'art. 193 co. 3;
- 4) Vendita di beni del patrimonio disponibile;
- 5) Contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento, nei limiti delle 28 tipologie di spesa d'investimento ex art. 3co. 18 e 19, legge 2003, n. 350 (L.F. 2004).

Le transazioni

Il principio contabile n. 2, lett. f), adottato dall’Osservatorio presso il Ministero dell’Interno in data 12 marzo 2008, recita, al punto 104, che “*gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del Tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo*”.

L’Ente, con l’accordo transattivo, **può definire**, con la controparte, tanto il **sorgere dell’obbligazione** quanto i tempi **dell’adempimento**. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo”.

In pratica è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. **Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa**, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”.

La competenza può essere sia di giunta che di consiglio dipende...

Lavori di somma urgenza ART. 191 COMMA 3 DEL TUEL

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un **evento eccezionale o imprevedibile**, la Giunta, (...) entro **venti giorni** dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato **entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.** La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Quesito: è l'utile d'impresa chi lo paga?

Lavori di somma urgenza

L'art. 191, comma 3, del D.lgs. n.267 del 2000 (TUEL) a seguito della modifica recata dall'art.1, comma 901, della legge finanziaria n.145 del 2018, in materia di lavori di somma urgenza comporta il riconoscimento del debito fuori bilancio con tutto il suo iter.

Secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull'apposito capitolo vi è insufficienza di fondi.

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 121/2019/PAR

Il Collegio ritiene che il rinvio alle modalità previste dall'art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non abbia valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale: tuttavia, *laddove l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l'utilitas per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente*: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all'ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile; **pertanto, laddove l'attività gestionale sia mantenuta entro l'alveo temporale segnato dalla legge non v'è ragione che giustifichi la decurtazione dell'utile d'impresa.**

Le passività pregresse

La sezione regionale di controllo Sardegna n. 33/2021/PAR ha ben evidenziato che *“Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all'auctoritas del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo.....”*

Per contro, **le passività pregresse si riferiscono, come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili**, presentando l'impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incipienza

Le passività pregresse

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 175/2023 - 14 settembre 2023

*Le c.d. “passività pregresse” o arretrate, sono, invece, spese che, a differenze dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto **a un regolare impegno**, ma che, **per fatti non prevedibili**, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (art. 193 TUEL).*

Le passività pregresse

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 175/2023 - 14 settembre 2023

*Le c.d. “passività pregresse” o arretrate, sono, invece, spese che, a differenze dei debiti fuori bilancio, si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa. Si tratta, infatti, di spese per le quali l’Amministrazione comunale ha proceduto **a un regolare impegno**, ma che, **per fatti non prevedibili**, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura ex art. 191 TUEL, che può rilevare come insufficienza dell’impegno contabile. Ponendosi, quindi, all’interno di una regolare procedura di spesa, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (art. 193 TUEL).*

Le passività pregresse

Esempi di passività pregresse:
le delibere della

- Sezione Lombardia n. 82/2015/PAR per maggiori spese, rispetto a quelle impegnate, derivanti dall'utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali
- Sezione Sardegna n. 33/2021/PAR per i maggiori oneri fiscali in seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata
- Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 81/2022/PAR per la maggiorazione sulle indennità dei segretari comunali

Differenze tra debiti fuori bilancio e passività pregresse

Caratteristica	Debiti pregressi	Debiti fuori bilancio
Impegno di spesa	Presente e regolare, ma non coperto finanziariamente	Assente; violazione della procedura ordinaria di spesa
Procedura	Ordinaria (art. 191/193 TUEL)	Straordinaria: riconoscimento tramite delibera consiliare (art. 194 TUEL)
Origine	Fatti imprevisti legati a una procedura ordinaria	Violazione delle norme contabili e/o mancata registrazione di obbligazioni

GRAZIE PER L'ATTENZIONE